

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Saverio RupertoMembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Prof.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. (Relatore)

nella seduta del 19 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con reclamo 13/12/2008 i ricorrenti, cointestatari di un mutuo stipulato nel corso del 2007, esponevano di aver richiesto oralmente all'intermediario, a fine settembre, il conteggio delle somme dovute per l'estinzione anticipata del finanziamento. Non avendo ottenuto risposta, rinnovavano la richiesta il 7/10/2008 tramite raccomandata a.r.

Da una comunicazione del 14/10/2008, successiva alla richiesta effettuata, l'estinzione del fido risultava subordinata al pagamento della somma di € 212.000,00 (duecentododicimila) a titolo di capitale comprensiva della "liquidazione dell'eventuale debito arretrato risultante e degli accessori". Tale somma veniva versata il successivo 31/10/2008 "senza che nessuno facesse obiezione".

Alcuni giorni più tardi la Banca informava uno dei mutuatari della necessità di corrispondere "ulteriori interessi" per consentire l'estinzione definitiva del mutuo. Nell'occasione l'intermediario forniva un più dettagliato conteggio rappresentato attraverso un'ampia documentazione. Il computo in oggetto indicava al 14/10/2008 € 212.000,00 (duecentododicimila) quale "quota capitale da restituire" ed ulteriori € 75,26 a titolo di interessi giornalieri per giorni 2"; veniva altresì specificato che erano dovuti € 37,64 per ogni giorno successivo a quello di riferimento della nota "sino alla data dell'effettivo pagamento" con l'indicazione progressiva, giorno per giorno, della somma complessivamente dovuta.

Sulla base di quanto indicato, la differenza versata dai mutuatari il 10/11/2008 per la chiusura definitiva del mutuo, è stata pari ad € 1.091,56, costituita dagli interessi dovuti dal 14/10/2008 al 31/10/2008 (€ 715,16) e di quelli maturati dall'1/11/2008 al 10/11/2008 (€ 376,40) calcolati "su tutti i 212.000,00 € già restituiti il 31/10/2008".



I ricorrenti chiedevano la “restituzione integrale degli interessi calcolati dall’1/11/2008 al 10/11/2008, pari ad € 376,40, perché sicuramente non dovuti, e la restituzione degli interessi pari ad € 715,16 quale indennizzo per le ore perse in Ufficio”.

La Banca si opponeva all’accoglimento delle richieste dei mutuatari deducendo di aver tempestivamente e correttamente informato i ricorrenti circa la somma da versare per l’estinzione anticipata del mutuo.

Successivamente il rappresentante dei ricorrenti, nominato in sede di ricorso, trasmetteva copia di una dichiarazione soddisfacente rilasciata dai propri assistiti nella quale si afferma di considerare “superato il ricorso” in seguito all’accredito della somma di € 376,40, corrispondente all’ammontare degli interessi conteggiati dal 1° al 10 novembre 2008, e di non aver più nulla a pretendere “per lo stesso titolo”, nei confronti della Banca. Chiedeva tuttavia il rimborso dei 20 euro versati all’avvio della procedura.

L’intermediario confermava, a sua volta, l’intervenuta conciliazione della lite.

La concorde richiesta delle parti e la sopravvenuta definizione della vertenza appaiono idonee ad eliminare ogni contrasto sull’oggetto della lite, determinando così la cessazione della materia del contendere.

Ricorrono, ad avviso del Collegio, le condizioni per porre a carico della Banca, secondo il criterio della soccombenza “virtuale”, l’obbligo di rimborsare ai ricorrenti la somma di venti euro (€ 20,00) anticipata quale contributo alle spese della procedura. La fondatezza delle contestazioni formulate con il ricorso in relazione all’addebito degli interessi sulla somma capitale dal 1° al 10 novembre 2008 appare infatti evidente anche ad un primo sommario esame dal momento che tale somma era già stata rimborsata, nella sua interezza, il 31 ottobre 2008.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che l’intermediario rimborsi ai ricorrenti la somma di Euro 20,00 (venti/00) a suo tempo versati quale contributo alle spese di procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE